

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-4417 del 30/07/2025
Oggetto	DPR 59/2013. ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (MODIFICA SOSTANZIALE) RELATIVA ALL'IMPIANTO LOCALIZZATO NEL COMUNE DI PIACENZA, STRADA DI MORTIZZA SNC, RICHIESTA DALLA DITTA AZ. AGR. ERIDANO DI ZERMANI F.LLI S.S. SOCIETA' AGRICOLA PER L'ATTIVITÀ DI "PRODUZIONE ENERGETICA DA FONTI RINNOVABILI" .
Proposta	n. PDET-AMB-2025-4544 del 29/07/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno trenta LUGLIO 2025 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

DPR 59/2013. ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (MODIFICA SOSTANZIALE) RELATIVA ALL'IMPIANTO LOCALIZZATO NEL COMUNE DI PIACENZA, STRADA DI MORTIZZA SNC, RICHIESTA DALLA DITTA AZ. AGR. ERIDANO DI ZERMANI F.LLI S.S. SOCIETA' AGRICOLA PER L'ATTIVITÀ DI "PRODUZIONE ENERGETICA DA FONTI RINNOVABILI" .

LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al DPR 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;

PREMESSO che:

- con Determinazione Dirigenziale n. Det-Amb 2473 del 23/05/2019, è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP del Comune di Piacenza con provvedimento conclusivo del procedimento prot. n. 68133 del 17/06/2019, acquisito agli atti di questa Agenzia con nota prot. n. 94717 del 17/06/2019, per l'attività di "produzione di energia elettrica" svolta dalla ditta AZ. AGR. ERIDANO DI ZERMANI F.LLI S.S. SOCIETA' AGRICOLA (C.F. 00170610331 - sede legale in Piacenza, Stazione Sparavera n. 50, Fraz. Roncaglia), nell'impianto sito in Comune di Piacenza (PC), Località Mortizza snc, comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera, ex art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche sul suolo, ex art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006;
- comunicazione preventiva di cui all'art. 112 del D.Lgs. n. 152/2006 per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento;

- con Determinazione dirigenziale n. Det-Amb 2736 del 26/05/2023 è stata aggiornata, per modifica non sostanziale, ai sensi dell'art. 6, c. 1 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale di cui alla suddetta D.D. n. 2473 /2019, per le matrici "emissioni in atmosfera" e "utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento", (provvedimento conclusivo del Comune di Piacenza prot. n. 105632 del 08/08/2023, acquisito al prot. ARPAE n. 137407 in pari data);

VISTA l'istanza presentata al SUAP del Comune di Piacenza, trasmessa con nota prot. 205869 del 10/12/2024 e acquisita da ARPAE SAC di Piacenza con prot. n. 223336 in pari data – pratica Sinadoc 40696/2024 - dal procuratore della ditta AZ. AGR. ERIDANO DI ZERMANI F.LLI S.S. SOCIETA' AGRICOLA (C.F./P.I. 00170610331) per il rilascio della modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di "produzione di energetica da fonti rinnovabili", svolta nell'impianto sito in Comune di Piacenza (PC), Località Mortizza snc, per i seguenti titoli abilitativi settoriali:

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera, ex art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006; (*modifica sostanziale*);
- autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche sul suolo, ex art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006; (*proseguimento senza modifica*);
- comunicazione preventiva di cui all'art. 112 del D.Lgs. n. 152/2006 per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento; (*modifica non sostanziale*);

- comunicazione di cui all'art. 8, comma 4 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in ordine all'impatto acustico; (*nuovo*);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Emissioni in atmosfera

- D.Lgs. n. 152/2006 e smi recante "*Norme in materia ambientale*", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- D.G.R. n. 2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del D. Lgs n.152/2006, parte V";
- Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER) DGR N. 4606/1999;
- Decreto Odori - decreto direttoriale MASE 309-28/06/2023;
- Deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna del 30/01/2024, n. 152 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030);

Impatto acustico

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", c. 4 e c. 6;
- DPR 227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122", CAPO III;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

Tutela delle acque dall'inquinamento

- D.Lgs.152/06 recante "Norme in materia ambientale" – Parte Terza;
- Delibera di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all'art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall'art.21 della L.R. n.13/2015;

Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e del digestato

- D.Lgs. n. 152/06 e smi recante "Norme in materia ambientale" - Parte III - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- L.R. 6 marzo 2007, n.4 "Adeguamenti normativi in materia ambientale". Modifiche leggi regionali" -capo III, recante disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari;
- Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 25 febbraio 2016, recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato";
- Regolamento Regionale n. 2/2024 "Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue" e Regolamento Regionale n.3/2017 per quanto previsto all'art. 57 c. 2 del Reg. Reg 2/2024;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

RICHIAMATA la Procedura per il Sistema di Gestione per la Qualità di ARPAE, P85008/ER Rev. 5 del 18/11/2024 "Autorizzazione Unica Ambientale";

CONSIDERATO che il procedimento per l'adozione dell'AUA si è svolto secondo il seguente iter amministrativo:

- con nota prot. n. 3103 del 09/01/2025 ARPAE SAC di Piacenza ha comunicato l'esito positivo della propria verifica di completezza, correttezza formale e l'avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- con nota prot. n. 8006 del 16/01/2025 ARPAE SAC di Piacenza ha indetto la Conferenza di Servizi decisoria "semplificata" ai sensi dell'art.14-bis L. 241/90, come previsto dall'art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013, comunicando agli Enti i termini per rendere le proprie determinazioni;
- con nota prot. n. 12134 del 23/01/2025, acquisita al prot. ARPAE n. 13669 in pari data, il Comune di Piacenza ha richiesto la documentazione relativa alla matrice "impatto acustico";
- con nota prot. n. 13211 del 23/01/2025 il Servizio Territoriale di ARPAE - Distretto di Piacenza ha richiesto documentazione integrativa per le matrici "emissioni in atmosfera", "scarichi" e "utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento";
- con nota prot. n. 20101 del 31/01/2025 ARPAE SAC ha comunicato alla ditta la necessità di integrazioni documentali, per esigenze di approfondimento e valutazione istruttoria, comprensive di quanto richiesto dal Comune di Piacenza con la suddetta nota prot. n. 12134/2025 e quanto richiesto dal Servizio Territoriale di ARPAE Piacenza con la suddetta nota prot. n. 13211/2025;
- con nota acquisita al prot. ARPAE n. 31727 del 19/02/2025 è pervenuta la richiesta di proroga per la presentazione della documentazione integrativa;
- con nota prot. n. 33382 del 20/02/2025 ARPAE SAC ha comunicato la concessione della proroga per la presentazione delle integrazioni;
- con nota assunta al prot. ARPAE n. 59631 del 28/03/2025 sono state acquisite le integrazioni prodotte dalla ditta;
- con nota prot. n. 78186 del 28/04/2025 il Servizio Territoriale di ARPAE - Distretto di Piacenza ha richiesto documentazione a completamento delle integrazioni prodotte dalla ditta per le matrici "emissioni in atmosfera", "scarichi" e "utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento";
- con nota prot. n. 78968 del 28/04/2025 è stata trasmessa, ai soggetti partecipanti alla Conferenza di Servizi, la documentazione integrativa e nel contempo è stato chiesto alla ditta di produrre la documentazione a completamento delle integrazioni richiesta dal Servizio Territoriale di ARPAE - Distretto di Piacenza con la suddetta nota prot. n. 78186/2025;
- con nota acquisita al prot. ARPAE n. 86907 del 12/05/2025 è pervenuta la richiesta di proroga per la presentazione della documentazione a completamento delle integrazioni;
- con nota prot. n. 88414 del 13/05/2025 ARPAE SAC ha comunicato la concessione della proroga per la presentazione della documentazione a completamento delle integrazioni;
- con nota acquisita al prot. ARPAE n. 99958 del 30/05/2025, la ditta ha prodotto la documentazione a completamento delle integrazioni;
- con nota prot. n. 113024 del 23/06/2025 è stata trasmessa, agli Enti partecipanti alla Conferenza di Servizi, la documentazione a completamento delle integrazioni, chiedendo, nel contempo, ulteriori chiarimenti;
- con note acquisite ai prot. ARPAE n. 116271 del 27/06/2025 e n. 119027 del 02/07/2025, la ditta ha prodotto gli ulteriori chiarimenti richiesti;
- con nota prot. n. 123177 del 08/07/2025 sono stati trasmessi, agli Enti partecipanti alla Conferenza di Servizi gli ulteriori chiarimenti, comunicando agli Enti stessi i termini per rendere le proprie determinazioni;
- la Conferenza, acquisiti i pareri/atti di assenso (di seguito descritti), resi dalle amministrazioni partecipanti, si è conclusa positivamente e pertanto il presente provvedimento costituisce determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza di servizi;

RILEVATO che, per quanto riguarda la matrice impatto acustico, con la suddetta nota assunta al prot. ARPAE n. 59631/2025, la ditta ha trasmesso la "Valutazione Previsionale di impatto acustico", redatta ai sensi dell'art. 8, comma 4 della L. 447/1995 e s.m.i., a firma del tecnico competente in acustica ambientale,

DATO atto che nell'ambito della Conferenza di Servizi indetta per la conclusione del procedimento di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di che trattasi, le amministrazioni coinvolte hanno rilasciato i pareri, nulla-osta, autorizzazioni di seguito elencati:

- nota prot. n. 82970 del 14/05/2025 (acquisita al prot. ARPAE n. 89063 in pari data) con cui il Comune di Piacenza ha espresso parere favorevole per le matrici "emissioni in atmosfera" e "impatto acustico";
- relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE di Piacenza prot. n. 128292 del 16/07/2025, in cui viene espresso parere favorevole per le matrici "emissioni in atmosfera" e "utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento", con prescrizioni;
- nota prot. n. 90827 del 28/07/2025 (acquisita al prot. ARPAE n. 136215 del 29/07/2025), con cui l'Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza, ha espresso parere favorevole, con prescrizioni;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Regione Emilia-Romagna, Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente, prot. 23/06/2021-613264 in base alle quali ARPAE svolge *“i controlli antimafia per le pratiche di AUA relative agli impianti che trattano rifiuti”*, mentre *“in tutti gli altri casi in generale si ritiene che la verifica, dove necessaria, sia di competenza del SUAP”*;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria tecnico-amministrativa condotta e delle risultanze dei pareri acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi, che possano essere rilasciati i titoli ambientali richiesti, nel rispetto di specifiche prescrizioni;

CONSIDERATO che l'Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA (modifica sostanziale) a favore dell'Impresa AZ. AGR. ERIDANO DI ZERMANI F.LLI S.S. SOCIETA' AGRICOLA (C.F./P.I. 00170610331), per l'attività di “produzione di energetica da fonti rinnovabili”, svolta nell'impianto sito in Comune di Piacenza (PC), Località Mortizza snc, e che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 130/2021, 94/2023, 39/2021 e 49/2024 di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Piacenza alla Dott.ssa Anna Callegari;

ATTESO che il Responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Angela Iaria titolare dell'incarico di funzione dell'Unità Organizzativa “AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia” - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. DI ASSUMERE, per quanto indicato in premessa, la determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria come sopra indetta e svolta ai sensi dell'art. 14 c. 2 L.n. 241/1990, con gli effetti di cui all'art. 14 quater L.n. 241/1990;

2. DI ADOTTARE ai sensi del DPR 59/2013 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) - modifica sostanziale- a favore della ditta AZ. AGR. ERIDANO DI ZERMANI F.LLI S.S. SOCIETA' AGRICOLA (C.F. 00170610331 - sede legale in Piacenza, Stazione Sparavera n. 50, Fraz. Roncaglia), per l'impianto sito in Comune di Piacenza, Località Mortizza snc, relativamente all'attività di “produzione di energetica da fonti rinnovabili”, che comprende i titoli abilitativi settoriali, di seguito riportati sinteticamente:

MATRICE/SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3 c. 1 D.P.R. 59/2003	Ente Competente
Aria (<i>modifica sostanziale</i>)	<i>lett. c)</i> Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006	ARPAE
Rumore (<i>nuovo</i>)	<i>lett. e)</i> Comunicazione di cui all'articolo 8, c. 4, della Legge 447/95	Comune
Acqua (<i>proseguimento senza modifiche</i>)	<i>lett. a)</i> Autorizzazione per lo scarico di acque reflue domestiche sul suolo, di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	Comune
Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento (<i>modifica non sostanziale</i>)	<i>lett. b)</i> Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 112 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.	ARPAE

e che modifica la precedente Autorizzazione di cui alla Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB 2473 del 23/05/2019, aggiornata con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB 2736 del 26/05/2023;

3. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per quanto attiene ai titoli abilitativi di cui al punto 2 sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del

presente atto:

- *Allegato 1 - Emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e s.m.i.*;
- *Allegato 2 - Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.*, lo scarico di acque reflue domestiche sul suolo;
- *Allegato 3 - Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 112 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.*

4. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3 comma 6 DPR 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art. 5 del d.P.R. 59/2013;

5. DI DARE ATTO altresì che:

- il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;
- il provvedimento conclusivo - che verrà rilasciato dal SUAP del Comune di Piacenza sulla base del presente atto - sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale richiamata in premessa a far data dalla messa in esercizio delle modifiche progettate e oggetto del presente provvedimento;
- in applicazione delle indicazioni operative di cui alla nota della Regione Emilia-Romagna prot. n. 2021/0613264, è competenza del SUAP la verifica della documentazione antimafia, di cui agli ar. 67 e 87 del D.lgs. n. 159/2011, prima del rilascio del provvedimento conclusivo ex art. 2 del DPR 59/2013;
- per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
- sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
- i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi decorrono dalla data di comunicazione della presente;
- Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Piacenza per il rilascio del titolo abilitativo al richiedente, ai sensi di quanto previsto dal DPR 59/2013. Tale titolo dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento, anche ai fini delle attività di controllo;

6. DI RENDERE NOTO che:

- ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025 - 2027 di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025 - 2027 di ARPAE;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
Dott.ssa Anna Callegari
Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

Emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del Dlgs n.152/2006 e smi

DATI GENERALI ISTANZA
Rif. prat. Sinadoc 40696-24 (Attività istruttoria n. 30 del 29/07/2025)
AZIENDA AGRICOLA ERIDANO DI ZERMANI FRATELLI S.S. (C. FISC. 00170610331) Attività "produzione energetica da fonti rinnovabili". Stabilimento sito in Comune di Piacenza loc. Mortizza snc.
DESCRIZIONE
Dall'istanza emerge quanto segue: • è prevista una nuova configurazione dell'impianto di produzione energetica da fonti rinnovabili, con l'inserimento di un comparto dedicato alla produzione di biometano. L'immissione del biometano in rete non avverrà in modo diretto, ma attraverso il trasferimento del gas su rete viaria, con consegna a un punto d'immissione esterno. Il trasporto del biometano al punto d'immissione avverrà mediante automezzi progettati e realizzati allo scopo (carri bombolai). La conversione a biometano prevede, tra l'altro: ◦ la sostituzione del cogeneratore esistente (la cui potenza elettrica installata è di 999 kWel) con un nuovo gruppo a biogas di potenza inferiore (300 kWel) avente una potenza termica nominale di 784 kWt; ◦ l'installazione di un impianto di desolforazione (per la purificazione del gas in ingresso al sistema di biogas upgrading, in modo da proteggere le membrane di trattamento); ◦ l'installazione di un'unità di raffreddamento e disidratazione (chiller); ◦ l'installazione di un sistema di biogas upgrading, che è un processo tecnologico teso a migliorare la qualità del biogas. Nel caso specifico, il sistema sarà composto da un impianto di trattamento a carboni attivi, da un compressore, con la funzione di alimentare il comparto di raffinazione, e da un sistema di raffinazione del biogas a membrane, per ottenere biometano conforme alle specifiche richieste per l'immissione in rete. L'upgrading genererà l'emissione E11 "off-gas"; ◦ una nuova torcia con portata adeguata a quella della nuova configurazione; il dispositivo installato sarà conforme a quanto indicato nelle D.G.R. 1495/2011 e 1496/2011; ◦ l'installazione di una caldaia d'emergenza a biogas; (E9) avente una potenza termica nominale pari a 270 kWt; • la produzione di biometano richiederà anche l'adeguamento della razione alimentare del processo di digestione anaerobica; essa prevede: ◦ l'incremento della quantità e la diversificazione degli effluenti zootecnici acquisiti da aziende terze. I materiali appartenenti a questa matrice, oltre al notevole aumento delle quantità di liquami zootecnici bovini, si amplieranno col ritiro di effluenti solidi bovini e pollina. La quantità complessiva di questa voce assommerà a 29.980,45 t/anno (di cui 730 t/anno di liquami suini e 365 t/anno di pollina); ◦ leggera contrazione nell'impiego delle biomasse da colture agricole dedicate, che si ridurranno a 16.279,00 t/anno; ◦ aumento e modifica dei sottoprodotti, con l'introduzione della farinetta di mais (scarto dell'industria molitoria) in sostituzione della farina di mais. La quantità complessiva di questa matrice assommerà a 1.460,00 t/anno (di cui 182,5 t/anno di melasso di barbabietola); ◦ introduzione di materiali appartenenti alla categoria "paglia, sfalci e potature", rappresentati da stocchi di mais, per una quantità di 1.095,00 t/anno; per un totale di 48.814,45 t/anno; • la vasca per il contenimento dei liquami zootecnici acquisiti da aziende terze sarà coperta ed a tenuta con uno sfiato collegato ad un filtro a carboni attivi (E12); la nuova copertura in progetto sarà dotata di un varco ad apertura automatizzata, che consentirà l'ingresso delle tubazioni di scarico delle botti, con il ritorno alle condizioni di chiusura al termine dell'operazione; • è prevista la dismissione dell'impianto di essiccazione del digestato, con conseguente eliminazione dei punti di emissione rappresentati dai tre camini (individuati come "emissioni E7a, E7b e E7c); • sarà realizzata una nuova vasca di stoccaggio coperta per l'effluente digestato liquido con pareti di altezza pari ad 8 m munita di filtro a carboni attivi (E13); • le concentrazioni degli inquinanti attesi ad E12 e E13, con una portata molto bassa di 150 Nm³/h, sono pari a 530 mg/Nm³ per NH₃ (con flusso di massa inferiore alla soglia di rilevanza indicata dall'allegato I

alla parte quinta del D.Lgs. 152/06), 5 mg/Nm³ per COV e 5 mg/Nm³ per H₂S riferiti al 3% di O₂ in quanto il gas presenterà percentuali di ossigeno molto basse;

- la platea di stoccaggio del refluo palabile sarà oggetto di ampliamento, per l'aumento del volume dei materiali da immagazzinare causato dalla nuova razione alimentare dell'impianto;
- relativamente alle emissioni di tipo odorigeno viene precisato che:
 - nei sili orizzontali, la celerità nelle operazioni d'insilamento, le caratteristiche dei materiali insilati e la copertura con teli in PE impediscono la diffusione di odori dalla massa in stoccaggio. La possibilità di generare odore si ha solo in condizioni di silo aperto (in uso) e se, come di regola, le operazioni d'insilamento sono state eseguite in modo corretto, il materiale insilato è contraddistinto da odore gradevole e leggermente acidulo. L'unico elemento di potenziale criticità è rappresentato dai percolati prodotti nelle prime fasi d'insilamento che, pur se di ridotta quantità, sono caratterizzati da elevato COD e, quindi, potenzialmente soggetti al rapido sviluppo di processi fermentativi, ma i sili sono dotati di sistemi fognari dedicati, in grado di raccogliere e trasferire celermente tali materiali alla digestione anaerobica;
 - l'impianto di upgrading opererà su biogas già sottoposto a processi di pre-trattamento, volti a eliminare la presenza di composti organici (COV) e inorganici (quali NH₃ e H₂S), che sono tutti composti con potenziale odorigeno. I processi di pre-trattamento saranno eseguiti da una serie di filtri a carbone con differenti attitudini, ognuno indirizzato alla rimozione di specifiche impurità. Le emissioni dell'off-gas si ridurranno così a un flusso di CO₂, con una presenza in tracce di metano (< 1%) e assenza di altri composti;
 - il trattamento di separazione opera sul digestato tal quale in uscita dai digestori, materiale ottenuto dopo un prolungato processo di digestione anaerobica e dopo una prima fase di stoccaggio in strutture coperte, in grado di catturare il biogas residuale prodotto nella fase di "spegnimento" del processo. Pertanto, il materiale avviato alla separazione è stabilizzato, con ridotta potenzialità emissiva;
 - i liquami, già presenti nella dieta dell'impianto, saranno scaricati con le stesse modalità attuali, utilizzando il pozzetto ubicato nei pressi delle vasche di stoccaggio finali oppure il pozzettone posto in adiacenza al digestore primario Nord. Da queste strutture, tramite pompe, i liquami sono trasferiti all'impianto. Nella nuova configurazione, in funzione delle esigenze della dieta, i liquami potranno essere inviati direttamente all'impianto oppure indirizzati alla vasca sita in prossimità dei digestori primari, verso Nord-Ovest; questa vasca, che in situazione attuale accoglie i percolati provenienti dai sili orizzontali e le acque potenzialmente contaminate da materiale fermentescibile, assumerà così la funzione di volume polmone (la vasca, come sopra evidenziato, sarà coperta ed a tenuta con uno sfiato collegato a un filtro a carboni attivi);
 - gli effluenti palabili, rappresentati da letami e pollina, saranno scaricati in una porzione del capannone destinato allo stoccaggio del solido separato. La struttura, coperta e tamponata su tre lati, ha pavimentazione impermeabile ed è dotata di sistema di raccolta degli eventuali liquidi di sgrondo. In ogni caso, la routine di gestione dei reflui solidi sarà organizzata con ingressi a scadenze prefissate e regolari, per utilizzare rapidamente i materiali ritirati e ridurre al minimo i tempi di permanenza, in modo da sfruttarne appieno il potenziale energetico; in questo modo, le quantità di effluenti in sosta saranno sempre esigue;
 - per quanto riguarda le strutture di stoccaggio finale, in cui si accumulano le frazioni di digestato ottenute dal trattamento di separazione, il processo di digestione prevede una prima fase di stoccaggio in strutture coperte, con cattura del gas residuale. In tal modo, al separatore arriva un materiale stabile e scarsamente emissivo. Allo stoccaggio della frazione liquida ottenuta dalla separazione sono dedicate due vasche scoperte in cemento armato a pareti verticali realizzate in opera, alle quali, nell'ambito del nuovo progetto, se ne aggiungerà una terza; l'intervento consentirà quindi di aumentare i volumi di stoccaggio. Tutte le vasche presenti saranno caratterizzate da un rapporto volume/superficie ≤ 0,2. Il digestato solido sarà accumulato nel capannone esistente, ora in parte occupato dall'impianto di essiccazione in via di dismissione; la struttura di stoccaggio sarà quindi una platea coperta, con tamponature laterali.

PRESCRIZIONI E CONDIZIONI PER IL RILASCIO DEL TITOLO

Si stabiliscono i seguenti limiti e prescrizioni per le emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per lo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE E2 VALVOLA SOVRAPRESSIONE DIGESTORE PRIMARIO 1 – EMISSIONE DI EMERGENZA
EMISSIONE E3 VALVOLA SOVRAPRESSIONE DIGESTORE PRIMARIO 2 – EMISSIONE DI EMERGENZA
EMISSIONE E4 VALVOLA SOVRAPRESSIONE STOCCAGGIO COPERTO CON RECUPERO GAS – EMISSIONE DI EMERGENZA
EMISSIONE E5 VALVOLA SOVRAPRESSIONE STOCCAGGIO COPERTO CON RECUPERO GAS – EMISSIONE DI EMERGENZA

EMISSIONE E8 NUOVO COGENERATORE 300 KWe - P=784 kWt - ALIMENTATO A BIOGAS

Portata massima	1184	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	365	gg/anno
Altezza minima	10	m
<u>Concentrazione massima ammessa di inquinanti:</u>		
Polveri	3,75	mg/Nm ³
Composti organici volatili non metanici (espressi come COT)	37,5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	150	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	60	mg/Nm ³
Monossido di carbonio	187,5	mg/Nm ³
Acido cloridrico e ione cloro (espressi come HCl)	2	mg/Nm ³
Sistema di abbattimento:	catalizzatore per abbattimento CO - regolazione A/F per controllo NO _x	

le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 15%

EMISSIONE E9 NUOVA CALDAIA - P=270 kWt - ALIMENTATA A BIOGAS - FUNZIONAMENTO IN CASO DI FERMO DEL COGENERATORE

Portata massima	665	Nm ³ /h
Altezza minima	5,1	m
<u>Concentrazione massima ammessa di inquinanti:</u>		
Polveri	20	mg/Nm ³
Composti organici volatili non metanici (espressi come COT)	20	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	200	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	100	mg/Nm ³
Monossido di carbonio	150	mg/Nm ³

le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE E10 NUOVA TORCIA – EMISSIONE DI EMERGENZA**EMISSIONE E11 IMPIANTO DI BIOGAS UPGRADING**

Portata massima	221	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	365	gg/anno
Altezza minima	6	m
<u>Concentrazione massima ammessa di inquinanti:</u>		
Idrogeno solforato (H ₂ S)	2	mg/Nm ³
Ammoniaca e Sali di ammonio (espressi come NH ₃)	5	mg/Nm ³

EMISSIONE E12 VASCA RICEZIONE LIQUAMI ZOOTECNICI

Portata massima	150	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	365	gg/anno
Altezza minima	4,5	m
<u>Concentrazione massima ammessa di inquinanti:</u>		
Idrogeno solforato (H ₂ S)	5	mg/Nm ³
Ammoniaca e Sali di ammonio (espressi come NH ₃)	530	mg/Nm ³
Composti organici volatili non metanici (espressi come COT)	5	mg/Nm ³
Sistema di abbattimento:	carboni attivi	

le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE E13 VASCA STOCCAGGIO DIGESTATO LIQUIDO

Portata massima	150	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	365	gg/anno
Altezza minima	4,5	m
<u>Concentrazione massima ammessa di inquinanti:</u>		
Idrogeno solforato (H ₂ S)	5	mg/Nm ³
Ammoniaca e Sali di ammonio (espressi come NH ₃)	530	mg/Nm ³
Composti organici volatili non metanici (espressi come COT)	5	mg/Nm ³

Sistema di abbattimento:

carboni attivi

le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

- 1) il biogas impiegato come combustibile deve essere conforme a quanto disposto dall'allegato X alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 e, con frequenza almeno annuale deve essere effettuato un monitoraggio del contenuto di composti solforati espressi come H₂S il cui esito deve essere allegato al registro dei monitoraggi alle emissioni;
- 2) deve essere adottato ogni accorgimento per prevenire la formazione di emissioni diffuse. A tal fine è fatto divieto di stoccare presso lo stabilimento i liquami e i letami bovini e la lettiera dei broiler (pollina), i quali dovranno essere inseriti direttamente nella prevasca di carico dell'impianto. Dovranno, altresì, essere mantenute pulite le trincee degli insilati e i piazzali di manovra ed effettuare frequenti controlli della rete di raccolta e provvedere alla periodica e tempestiva pulizia delle condotte e dei pozzetti aziendali;
- 3) devono essere registrati quale parte del Piano aziendale di monitoraggio e autocontrollo:
 - o gli interventi di manutenzione straordinaria aventi rilevanza su qualità ed entità delle emissioni;
 - o gli interventi di riparazione e di ripristino di anomalie e malfunzionamenti aventi rilevanza sulla quantità e qualità delle emissioni;
- 4) la torcia di cui all'emissione E10 deve essere in grado di assicurare un'efficienza minima di combustione del 99%, espressa come $\text{CO}_2/(\text{CO}_2+\text{CO})$;
- 5) la torcia di cui all'emissione E10 deve essere dimensionata in modo tale da garantire il rispetto delle tempistiche di svuotamento stabilite dalla DGR 1495/11 (5-6 ore) in tutte le condizioni che possono verificarsi, tra cui quelle più sfavorevoli, inoltre deve essere munita di un apposito dispositivo per la registrazione delle ore di funzionamento. I giorni e le ore di funzionamento della torcia devono essere annotate su apposito registro con pagine numerate, bollate dal ST di ARPAE di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento e mantenuto a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni;
- 6) i monitoraggi finalizzati alla verifica del rispetto dei limiti stabiliti che devono essere effettuati a cura del gestore dello stabilimento alle emissioni E8, E10, E11, E12 e E13 devono avere una frequenza almeno **annuale**;
- 7) i monitoraggi a E9, fermo restando il rispetto dei limiti stabiliti, dovranno essere effettuati qualora il suo funzionamento dovesse essere superiore a 500 ore/annue. A tal fine la caldaia generante E9 deve essere munita di un apposito dispositivo per la registrazione delle ore di funzionamento. I giorni e le ore di funzionamento della torcia devono essere annotate su apposito registro con pagine numerate, bollate dal ST di ARPAE di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento e mantenuto a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni. **In ogni caso, in occasione della prima attivazione della caldaia**, dovrà essere effettuato un monitoraggio finalizzato alla verifica del rispetto dei limiti e l'esito del monitoraggio dovrà essere comunicato a mezzo posta certificata (PEC) o attraverso portali dedicati, all'Autorità Competente (ARPAE SAC di Piacenza), all'Autorità Competente per il Controllo (ST di ARPAE di Piacenza) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento;
- 8) le informazioni relative ai monitoraggi effettuati dal gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) devono essere annotate su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate dal ST di ARPAE di Piacenza, firmate dal gestore e mantenute, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni;
- 9) per la verifica del rispetto dei limiti di emissione indicati, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
 - o **portata volumetrica, temperatura e pressione di emissione**: UNI EN ISO 16911-1:2013 (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR17078:2017) o UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico);
 - o **umidità - vapore acqueo (H₂O)**: UNI EN 14790:2017;
 - o **polveri**: UNI EN 13284-1:2017 o UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici);
 - o **ossidi di azoto**: UNI EN 14792:2017, ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1), ISO 10849 (metodo di misura automatico) o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR);
 - o **ossidi di zolfo**: UNI EN 14791:2017, UNI CEN/TS 17021:2017 (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR) o ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
 - o **acido cloridrico (HCl)**: UNI EN 1911:2010, ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)
 - o **composti organici volatili espressi come COT, con esclusione del metano**: UNI EN 12619:2013 + UNI EN ISO 25140:2010;
 - o **monossido di carbonio (CO)**: UNI EN 15058:2017, ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.);
 - o **idrogeno solforato**: metodo UNICHIM MU 634, UNI 11574:2015, US EPA method 15, US EPA method 16;
 - o **ammoniaca**: UNI EN ISO 21877:2020;
- 10) i camini di emissione devono essere identificati in modo univoco (con scritta indelebile o apposta

cartellonistica) ed i camini E8, E9, E11, E12 e E13 devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI EN 15259 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;

- 11) per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e <= 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

- 12) tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta;
- 13) a lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota;
- 14) la postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
 - piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
 - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici;
- 15) le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento;
- 16) i valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa ed al tenore di O₂ ove previsto;
- 17) i valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto;
- 18) per i parametri/inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:
- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi sopra riportati;
 - altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dei parametri/inquinanti riportati;
- 19) ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (SAC di ARPAE di Piacenza), sentita l'Autorità Competente per il controllo (ST di ARPAE di Piacenza) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo;
- 20) la valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di emissioni a flusso non costante e/o non omogeneo saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione. Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi;
- 21) i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:
- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
 - per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato;
- 22) relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incetezza di Misura") risulta superiore

al valore limite autorizzato;

- 23) le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi svolti del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare devono essere dal gestore specificatamente comunicate al SAC ed al ST di ARPAE di Piacenza entro 24 ore dall'accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile;
- 24) i sistemi di abbattimento, **compreso il filtro a carboni attivi a servizio della vasca del melasso**, devono essere mantenuti in perfette condizioni; ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (ST di ARPAE di Piacenza), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni;
- 25) in conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
- l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
 - la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
 - la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento;
- 26) le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata, all'Autorità Competente (SAC di ARPAE di Piacenza) e all'Autorità Competente per il Controllo (ST di ARPAE di Piacenza), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento;
- 27) il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale;
- 28) deve essere effettuata una campagna di rilevamento delle emissioni odorigene per la durata di due anni a partire dalla messa a regime. Il monitoraggio deve essere condotto tenendo conto della norma UNI EN 13725:2022 e prevedere sia il campionamento alla/e sorgente/i più impattanti dell'impianto che al confine dello stesso effettuando per quest'ultimo un campionamento a monte ed uno a valle dell'impianto nella direzione prevalente dei venti. Si dovranno effettuare almeno due autocontrolli/anno da eseguirsi con cadenza stagionale. Al termine di ogni campagna annuale di monitoraggio il gestore deve trasmettere, entro il 31 marzo dell'anno successivo, i dati rilevati al SAC ed al ST di Arpae di Piacenza. Trascorsi i 2 anni di monitoraggio, in presenza di problematiche riscontrate, il SAC di Arpae di Piacenza prorogherà tale prescrizione. Inoltre, se necessario potrà essere richiesto, sulla base dei dati ricevuti, un approfondimento modellistico e/o una eventuale proposta di adeguamento strutturale dell'impianto allo scopo di contenere i livelli di concentrazioni delle unità odorigene registrate;
- 29) in ottemperanza all'art. 269 comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) o attraverso portali dedicati, all'Autorità Competente (ARPAE SAC di Piacenza), all'Autorità Competente per il Controllo (ST di ARPAE di Piacenza) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:
- la data di messa in esercizio degli impianti nuovi o modificati con almeno 15 giorni di anticipo;
 - entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime, i dati relativi ad almeno **tre monitoraggi di E8, E11, E12 e E13** finalizzati alla verifica del rispetto dei limiti stabiliti, effettuati, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, in tre giorni diversi in un periodo massimo di dieci giorni dalla data di messa a regime;
 - l'esito di almeno un monitoraggio a ciascuna emissione E12 e E13 finalizzato alla determinazione della concentrazione e della portata di odore utilizzando la metodica UNI EN 13725:2022;
- 30) tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) degli impianti nuovi o modificati non possono di norma intercorrere più di 60 giorni;

- 31) qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (SAC di ARPAE di Piacenza) e l'Autorità competente al Controllo (ST di ARPAE di Piacenza), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;
- 32) qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario;
- 33) qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (SAC di ARPAE di Piacenza) e all'Autorità Competente per il Controllo (ST di ARPAE di Piacenza) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:
- dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (SAC di ARPAE di Piacenza) e all'Autorità Competente per il Controllo (ST di ARPAE di Piacenza) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
 - rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
 - nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

E' fatto salvo quanto disposto dal PAIR 2030 approvato dalla Regione Emilia Romagna con DAL n. 152/2024 del 30.1.2024.

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

Planimetria allegata alle integrazioni acquisite al prot. n. 119027 del 2/7/2025.

Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico su suolo di acque reflue domestiche

DATI GENERALI ISTANZA
Rif. prat. Sinadoc 40696-25 (Attività istruttoria n. 29 del 24/07/2025)
AZ. AGR. ERIDANO DI ZERMANI F.LLI S.S.SOCIETA' AGRICOLA (C.F./P.IVA 00170610331) - Attività di Coltivazioni miste di cereali e di ortaggi – produzione energetica da fonti rinnovabili stabilimento sito in Comune di Piacenza, Loc. Mortizza
DESCRIZIONE
Dall'insediamento origina lo scarico S1 di acque reflue domestiche (carico organico generato pari a 0,5 A.E.) derivanti dai servizi igienici dell'insediamento, trattate mediante un sistema costituito da un pozzetto degrassatore, una fossa settica tipo Imhoff, ed un impianto di subirrigazione in trincea disperdente avente una lunghezza di 10 m. Lo scarico di acque reflue domestiche in uscita dal sistema di trattamento di cui sopra recapita su suolo. Nell'istanza la ditta ha dichiarato il proseguimento senza modifiche per la matrice scarichi.
PRESCRIZIONI E CONDIZIONI PER IL RILASCIO DEL TITOLO
Si riportano, per il buon ordine, <u>per lo scarico di acque reflue domestiche, recapitante su suolo, le prescrizioni già impartite</u> con D.D. n. DET-AMB-2019-2473 del 23/05/2019 e successivamente aggiornata con D.D. n. DET-AMB-2023-2736 del 26/05/2023: 1. il numero degli A.E. serviti non potrà superare la potenzialità massima dell'impianto di trattamento; 2. il sistema disperdente risulti collocato lontano da fabbricati, aree pavimentate o altro che possa impedire il passaggio dell'aria nel terreno. Dovranno, altresì, essere rispettate le distanze minime da pozzi, condotte, serbatoi o altre opere al servizio di acqua potabile: tali distanze minime sono: 30 m. per le opere private e 200 m. se trattasi di opere pubbliche; 3. la condotta disperdente dovrà avere una pendenza fra lo 0,2% e 0,5% ed essere posta in trincea di adeguata profondità, non inferiore a 60 cm. e non superiore a 80 cm., con larghezza alla base di almeno 40 cm. Il fondo della trincea, per almeno 30 cm., dovrà risultare occupato da un letto di pietrisco di tipo lavato della pezzatura 40/70; 4. allo scopo di impedire intasamenti del terreno sovrastante ed al contempo garantire una adeguata aerazione del sistema drenante, la parte superiore della massa ghiaiosa, prima di essere ricoperta dal terreno di scavo, dovrà essere protetta da uno strato di materiale idoneo allo scopo (es. tessuto non tessuto); 5. nell'area della trincea disperdente non si dovranno verificare fenomeni di impaludamento superficiale; 6. dovrà essere verificato periodicamente che il sifone a cacciata funzioni regolarmente, in modo da garantire un'uniforme distribuzione del liquame lungo tutta la condotta disperdente; 7. i pozzetti di controllo, posti a servizio delle linee e dei sistemi di trattamento dei reflui, dovranno essere sempre accessibili; 8. dovrà essere prevista la rimozione periodica dei fanghi provenienti dalle fosse Imhoff e dal degrassatore; 9. la documentazione relativa alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuate e quella comprovante l'avvenuto smaltimento delle sostanze derivanti dalle operazioni di cui alla lettera precedente, dovrà essere tenuta e resa disponibile per i controlli da parte delle autorità competenti. È fatto salvo che: • i fanghi, i grassi e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia degli impianti di trattamento delle acque reflue domestiche o delle condotte fognarie dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente; • l'autorizzazione, relativamente allo scarico, si basa sul fatto che le aree cortilizie ed i piazzali - dai quali

verranno prodotte le acque meteoriche di dilavamento che recapitano direttamente nella rete idrica superficiale - dovranno essere mantenuti scrupolosamente puliti; le acque meteoriche di dilavamento di tali aree e piazzali non dovranno produrre acque reflue soggette ad autorizzazione ai sensi delle Deliberazioni G.R. n° 286/2005 e n° 1860/2006 inerenti la gestione delle acque meteoriche di dilavamento.

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

Gestione reflui aziendali - Stato di Progetto - Planimetria generale - Particolari - Tavola n° 03 - Disegno 768 del 28/10/2024 - Rev. 2 del 26/05/2025" trasmessa con le integrazioni del 30/05/2025 prot. n. 99958.

**Comunicazione utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento/digestato di cui all'art.
112 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.**

DATI GENERALI ISTANZA
Rif. prat. Sinadoc 40696-24 (Attività istruttoria n. 28 del 23/07/2025)
AZ. AGR. ERIDANO DI ZERMANI F.LLI S.S.SOCIETA' AGRICOLA (C.F./P.IVA 00170610331) - Attività di Coltivazioni miste di cereali e di ortaggi – produzione energetica da fonti rinnovabili stabilimento sito in Comune di Piacenza, Loc. Mortizza
DESCRIZIONE
• L'Azienda è in possesso di AUA rilasciata dal Sac di Arpae in data 23/05/2019 con D.D. n. DET-AMB 2019-2473, aggiornata in data 26/05/2023 con D.D. n. DET-AMB-2023-2736; • la ditta si configura come “produttore/detentore” di digestato, prodotto in un impianto di digestione anaerobica di effluenti zootecnici e biomasse con produzione di biogas ed energia elettrica da cogenerazione, sito in Comune di Piacenza, in Zona Vulnerabile ai Nitrati; • presso l'impianto di digestione anaerobica in oggetto non è presente alcun allevamento; • è presente un digestore anaerobico degli effluenti zootecnici, per la produzione di biogas, avente potenza nominale di 999 kWel; • la dieta dell'impianto di digestione anaerobica, con produzione di digestato di tipo agroindustriale, autorizzata con AUA n. DET-AMB- 2023-2736 del 26/05/2023 è la seguente: - SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' AGRICOLA DI ALLEVAMENTO ZOOTECHNICO (liquame bovino e suino extra aziendale): 4.310 t/anno; - PRODOTTI DA ATTIVITA' AGRICOLA (mais da granella, sorgo da foraggio, cereali autunno vernini): 18.250 t/anno; - SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' ALIMENTARI E AGROINDUSTRIALI: (farina di mais, melasso da barbabietola): 219 t/anno; - per un TOTALE di 22.779 t/anno; • ad oggi l'impianto è dotato di una linea di trattamento del digestato composta da un separatore e da un impianto di essiccazione del digestato solido separato. Viene pertanto prodotto del digestato chiarificato, del digestato solido essiccato e del solfato ammonico, tutti riutilizzati in agricoltura in qualità di fertilizzanti e ammendanti. Il trattamento di separazione (vaglio) ha un'efficienza stimata del 16% in peso e il processo di essiccazione determina l'evaporazione di circa il 72,5% in peso della frazione acquosa contenuta. Detto trattamento, tuttavia, per limiti funzionali, viene avviato solo saltuariamente (per un totale di circa uno/due mesi all'anno) e, quindi, è prioritariamente prodotto un digestato tal quale che viene stoccato nelle vasche disponibili e riutilizzato direttamente in agricoltura; • la modifica dello stabilimento consiste: — nella riconversione dell'esistente impianto biogas per la produzione massima di biometano pari a 615 Sm³/h, parte per autoconsumo e parte per la cessione alla rete SNAM in modo indiretto (trasferimento del gas su rete viaria, con consegna a un punto di immissione esterno); — nella dismissione dell'impianto di essiccazione del digestato solido separato; — nella realizzazione di una nuova vasca di stoccaggio per il digestato chiarificato con copertura “a tendone” e trattamento aria con filtro a carboni attivi; — nell'ampliamento della platea per lo stoccaggio del digestato solido separato (928 mq); — nella modifica della ricetta di alimentazione dell'impianto con incremento della razione alimentare necessaria a sostenere la produzione di biometano; • l'impianto di digestione anaerobica per la produzione di biometano è collocato in Zona Vulnerabile ai Nitrati;

- all'impianto di digestione anaerobica, con produzione di digestato di tipo agroindustriale, verranno convogliati gli effluenti zootecnici aziendali e biomasse, secondo la seguente ricetta:
 - SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' AGRICOLA DI ALLEVAMENTO ZOOTECONICO (liquami e letami bovini 28.885 t/anno, liquami suini 730 t/anno, pollina 365 t/anno): 29.980 t/anno;
 - PRODOTTI DA ATTIVITA' AGRICOLA (ad esempio silo-mais, silo-sorgo, tritcale insilato, stocchi di mais 1095 t/anno): 17.374 t/anno;
 - SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' ALIMENTARI E AGROINDUSTRIALI: (farinetta di mais 1277,5 t/anno, melasso di barbabietola 182,5 t/anno): 1.460 t/anno;
 per un TOTALE di 48.814 t/anno;
 RICIRCOLO DI DIGESTATO CHIARIFICATO: non quantificato, solo in casi di emergenza;
- la frazione palabile degli effluenti e le biomasse palabili (insilati, letami, pollina, sottoprodotti di molitura, stocchi) verranno caricati mediante pala gommata nel cassone di alimentazione. Le biomasse non palabili saranno immerse nella "vasca melasso", chiusa con sfiato trattato, e nella "vasca di scarico liquami"; quest'ultima verrà dotata di copertura a tenuta, con varco ad apertura automatizzata e sfiato collegato all'esistente filtro a carboni attivi, ora a servizio dell'adiacente vasca di contenimento dei liquidi zuccherini. I materiali solidi sono sottoposti a un pretrattamento di sfibratura e imbibizione, con riciclo in linea chiusa del digestato prelevato direttamente dai digestori (spappolatore "idro-pulper");
- l'impianto sarà costituito da due digestori primari (Dig 1 e Dig 2), posti in parallelo, e il digestato verrà pompato al bacino riscaldato *"stoccaggio coperto con recupero del gas"* (n. 3) e quindi allo *"stoccaggio coperto con recupero del gas"* (n. 4) per poi essere trattato all'impianto di separazione. La frazione chiarificata verrà inviata allo *"stoccaggio coperto in progetto"* (V3) e, successivamente, alle due vasche scoperte (V1, V2). La volumetria totale degli invasi di stoccaggio sarà pari a circa 20.400 m3, al netto del coefficiente di sicurezza, sufficiente a garantire la conservazione del digestato per i 180 giorni previsti;
- l'impianto di separazione del digestato (vaglio) ha un'efficienza stimata nel 17 % in peso del materiale trattato;
- le biomasse sono insilate sulle trincee e le acque meteoriche ivi generate vengono raccolte da pozzetti deviatori a gestione manuale con due possibili destinazioni alternative: verso la linea *"percolati all'impianto"* (rif linea "rossa" tav. 03) nel caso in cui le acque siano provenienti da trincee aperte ed in uso, oppure alla linea "acque meteoriche" (rif linea "azzurra tav 03) se provenienti da zone pulite. Le acque piovane ricadenti sul piazzale di manovra compreso tra le trincee e l'impianto sono collettate ad una vasca di raccolta della prima pioggia, che viene svuotata manualmente entro le 24 ore successive ad ogni evento piovoso, e le acque reflue ivi raccolte, quantificate in circa 540 m3/anno, vengono immerse nelle vasche di stoccaggio del digestato. Non è stata prevista l'intercettazione e il trattamento delle acque meteoriche ricadenti sull'area cortilizia antistante i capannoni di stoccaggio della frazione palabile, in quanto giudicata pulita;
- il letame, la pollina, i sottoprodotti dell'industria molitoria verranno stoccati temporaneamente, in attesa del caricamento, nel capannone chiuso su tre lati, ove viene conservato anche il digestato solido separato;
- la frazione palabile del digestato verrà conservata nella platea di stoccaggio coperta sottostante all'impianto di separazione, avente superficie disponibile di 928 mq e una capacità di conservazione di circa 2.784 mc, sufficiente a garantire la conservazione del digestato palabile per i 90 giorni previsti;
- la vasca di stoccaggio V3, dotata di raccolta del gas residuo, ha volumetria sufficiente a garantire lo stazionamento del digestato per un tempo superiore ai 30 giorni previsti dalla D.G.R. n. 1495/2011, dal Reg. Reg.le n. 2/2024 e dal PAIR 2030;
- il digestato che verrà prodotto avrà un contenuto di azoto di circa 160.987 kgN/anno, di cui 98.858 kgN di origine zootecnica; i terreni indicati nel quadro 10 della Comunicazione di utilizzo agronomico n. 36357, ricevuta da Arpa con prot. n. 76688 del 23/04/2025 hanno superficie complessiva pari a 494.327 Ha in zona vulnerabile ai nitrati, su cui è ammesso un carico annuo di azoto di 84.034 kgN, ad oggi non sufficienti ad accogliere tutto il digestato che verrà prodotto;
- sono stati indicati i soggetti fornitori degli effluenti zootecnici, delle biomasse e dei sottoprodotti, in buona parte già consolidati nella gestione dell'attuale assetto impiantistico, ma non sono stati aggiornati i contratti rispetto alla futura gestione;
- il Piano di Monitoraggio aziendale, già adottato dall'azienda, è stato aggiornato con il documento *"aggiornamento del piano di monitoraggio e di controllo delle biomasse in ingresso e degli effluenti finali"*,

datato 28/05/20255, ricevuto da ARPAE il 30/05/2025 con prot. n. 99958.

PRESCRIZIONI E CONDIZIONI PER IL RILASCIO DEL TITOLO

Si impartiscono per **l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento** ai sensi dell'art. 112 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., **le seguenti prescrizioni:**

1) **30 giorni prima della messa in esercizio dell'impianto** di produzione di biometano, la Ditta dovrà:

- inviare via PEC debita informativa ad Arpae, Servizio Territoriale e SAC;
- presentare la Comunicazione di utilizzo agronomico del digestato, utilizzando le modalità informatiche del portale "Gestione Effluenti". Detta Comunicazione dovrà individuare i terreni disponibili per lo spandimento del digestato proveniente dallo stabilimento in oggetto e dovrà essere corredata dalla copia di tutti i titoli di disponibilità aggiornati per l'uso dei terreni, aventi durata minima di un anno. Dovranno essere trasmessi anche i contratti di fornitura dei reflui zootecnici/biomasse/sottoprodotti dell'agroindustria, in corso di validità, sottoscritti tra i produttori e la ditta in oggetto, riportanti il sito di produzione (nel caso degli effluenti zootecnici identificati dal codice ausl) e i quantitativi esatti previsti dalla dieta di alimentazione del digestore e il titolo azotato;

2) l'impianto di digestione potrà essere alimentato secondo la seguente ricetta:

SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' AGRICOLA DI ALLEVAMENTO ZOOTECHNICO (liquami e letami bovini 28.885 t/anno, liquami suini 730 t/anno, pollina 365 t/anno): 29.980 t/anno

PRODOTTI DA ATTIVITA' AGRICOLA (ad esempio silo-mais, silo-sorgo, triticale insilato, stocchi di mais 1095 t/anno): 17.374 t/anno

SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' ALIMENTARI E AGROINDUSTRIALI (farinetta di mais 1277,5 t/anno, melasso di barbabietola 182,5 t/anno): 1.460 t/anno

per un TOTALE di 48.814 t/anno;

RICIRCOLO DI DIGESTATO CHIARIFICATO: non quantificato, solo in casi di emergenza

3) l'utilizzo agronomico del digestato deve essere effettuato nel rispetto delle disposizioni del Reg.to Reg.le n. 2/2024 e delle D.G.R. n. 1495/2011 e n. 1496/2011. Le operazioni di trasporto e di utilizzazione agronomica del digestato dovranno avvenire con modalità tali da limitare la diffusione di sostanze odorogene nonché nel rispetto delle regole di buona pratica agronomica;

4) i contenitori per lo stoccaggio del digestato dovranno essere sottoposti alla verifica periodica decennale che ne attesti la perfetta tenuta, in conformità ai requisiti tecnici e di salvaguardia ambientale prescritti dal Reg.to Reg.le n. 2/2024;

5) la vasca di stoccaggio del digestato V3 non potrà essere riempita oltre il limite di 6000 mc, lasciando pertanto un limite di 0,5 m dal colmo e dovrà essere dotata di misuratore di livello;

6) la gestione dei materiali lavorati nell'impianto e dei digestati prodotti, deve essere effettuata attenendosi scrupolosamente alle misure gestionali indicate dalla D.G.R. n. 1495/2011;

7) deve essere mantenuto in efficienza l'impianto di separazione solido-liquido, in modo da non compromettere la capacità di stoccaggio e di maturazione delle vasche di raccolta del digestato. In caso di accidentale momentanea interruzione dell'impianto dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Arpae SAC e Servizio Territoriale;

8) la Ditta dovrà attenersi alle azioni riassunte nel Piano di monitoraggio, ricevuto da Arpae in data 30/05/2025 prot. n. PG_2025_99958, con particolare riferimento ai seguenti obblighi:

- verifica dell'efficienza del separatore secondo le modalità indicate nel PMC; il monitoraggio dovrà essere svolto trimestralmente per il primo anno di esercizio, e poi annualmente e i risultati dei controlli dovranno essere annotati su apposito registro, a disposizione delle autorità di controllo;
- effettuazione dell'analisi sul digestato prima dell'avvio della distribuzione in campo, da inviare a corredo della Comunicazione di utilizzo agronomico. Le analisi dovranno essere eseguite per i parametri definiti nell'Allegato I, punto 7.3 tab. 6 del Reg. Reg.le n. 2/2024 (digestato agroindustriale), ripetute con cadenza annuale, conservate in azienda per almeno cinque anni, e dovranno essere ripetute anche al

variare del regime amministrativo;

- registrazione dei materiali in ingresso al digestore, così come previsto dal Reg. Reg.le n. 2/2024 Allegato I punto 6.2 e della DGR n. 1495/2011 punto 5;
- registrazione delle manutenzioni e delle anomalie, così come previsto dalla DGR n. 1495/2011 - punto 5, in cui siano annotati la data e il risultato dei controlli sul funzionamento dell'impianto quali, ad esempio: verifica tenuta delle valvole, funzionamento delle torce, pulizia dei pozzetti e delle reti di scolo, caratteristiche anomale delle biomasse caricate ecc. Su tale registro dovranno essere riportate anche le operazioni di svuotamento della vasca di prima pioggia;
- verifica periodica della buona funzionalità dei sistemi di emergenza/allarme, la cui attestazione deve essere tenuta a disposizione degli enti di controllo;
- tenuta del Registro degli spandimenti sul quale devono essere annotati anche gli eventuali trasferimenti presso le vasche di stoccaggio delle aziende zootecniche conferenti gli effluenti zootecnici, che dovranno essere debitamente riportate nella Comunicazione di utilizzazione agronomica;
- redazione del Piano di Utilizzazione Agronomica, con i tempi e nei modi previsti dal Reg.to Reg.le n. 2/2024, garantendo un margine di disponibilità di terreno agrario adatto a ricevere effluenti digestati, di almeno il 15% della superficie minima richiesta dalla normativa (rif Conferenza di servizi del 24/05/2021);
- la distribuzione di digestato su terreni posti a distanze superiori a 40 km in linea d'aria dal luogo di stoccaggio deve essere notificato all'autorità competente, mediante PEC, almeno due giorni prima dell'inizio delle operazioni, come disposto all'art. 14 comma 7 del Reg.to Reg.le n. 2/2024;

9) il Piano di gestione delle acque meteoriche deve prevedere le seguenti modalità operative :

- le aree cortilizie e di manovra dovranno essere mantenute pulite in modo da non generare scarichi in corpo idrico di acque reflue o meteoriche non depurate;
- la vasca di prima pioggia, funzionale ad intercettare le acque meteoriche ricadenti sulle aree di manovra delle trincee e contaminate dalle biomasse, dovrà essere svuotata entro le 24 successive ad ogni evento piovoso;
- l'apertura del tappo posizionato nel pozzetto di collegamento alla linea che collega le acque meteoriche/percolati alla vasca di pre-miscelazione, che permette a tali reflui di essere convogliati nella linea di raccolta delle acque di prima pioggia, deve essere effettuata esclusivamente quando le trincee sono completamente chiuse e coperte o vuote.

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

"Localizzazione interventi - Planimetria generale - estratto catastale - Tavola n° 01 - Disegno 768 del 28/10/2024 - Rev. 2 del 26/05/2025" trasmessa con le integrazioni del 30/05/2025 prot. n. 99958;

"Gestione reflui aziendali - Stato di Progetto - Planimetria generale - Particolari - Tavola n° 03 - Disegno 768 del 28/10/2024 - Rev. 2 del 26/05/2025" trasmessa con le integrazioni del 30/05/2025 prot. n. 99958;

"Veicolazione Biogas-Biometano - Stato di Progetto - Planimetria generale - Tavola n° 07 -Disegno 768 del 28/10/2024 – Rev. 2 del 26/05/2025" trasmessa con le integrazioni del 30/05/2025 prot. n. 99958;

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.